



P r e m e s s a

Il 19 Dicembre 1949, un piccolo gruppo di artigiani (venti per la precisione), salì le scale di uno studio in via Vinzaglio per redigere e sottoscrivere davanti al notaio Bonesi, su un foglio di carta bollata che all'epoca costava quaranta lire, l'atto di costituzione di una Associazione denominata "associazione provinciale artigiani indipendenti" di Grosseto.

L'associazione appena costituita aderì alla CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato), una delle sigle nazionali che rappresentavano il settore costituita, a sua volta, nell'immediato dopoguerra. La prima sede dell'associazione artigiani indipendenti fu aperta nel cuore della città: in Via Mazzini al numero 22, dove una targa in marmo, ricordava la sua presenza (la targa, in occasione delle celebrazioni del Cinquantenario, è stata rimossa ed affissa all'interno della sala Conferenze nella nuova sede di via Birmania).

Dopo aver aderito alla C.N.A. divenendone parte integrante e dopo averne assunto lo Statuto Nazionale, l'Associazione ha operato nel territorio provinciale senza soluzione di continuità contribuendo, con la sua azione, allo sviluppo dell'artigianato, all'elevamento economico e sociale dell'area nonché alla sua crescita democratica e civile.

Con il presente Statuto, che corrisponde al nuovo modello organizzativo che la C.N.A. si è data, l'Associazione si propone di accrescere il livello della propria autonomia e democrazia interna per corrispondere, sempre meglio, alle sfide che il nostro tempo propone alla rappresentanza di interessi degli artigiani e delle piccole e medie imprese.



TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale di Grosseto – di seguito CNA Grosseto –, Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Grosseto Via Birmania, 96.

L'atto di fondazione – rogito del Notaio Bonesi in Grosseto – porta la data del 19.12.1949.

Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione CNA Grosseto (Art.29 dello Statuto Nazionale)

La titolarità esclusiva della denominazione CNA, del logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La CNA Associazione Provinciale di Grosseto si configura come Associazione di Categoria ai sensi e per gli effetti connessi al D.Lgs. 4.12.1997 n° 460.

Art. 2. Scopi e compiti di CNA GROSSETO

La CNA Grosseto concorre a costituire il "sistema CNA" ed è costituita, a sua volta, da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Grosseto.

Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di Unione/mestiere di cui si dota, in accordo con le Unioni Nazionali e Regionali di mestiere.



La CNA Grosseto favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, agisce coerentemente all'art. 2 e all'art. 4 dello Statuto Nazionale ed opera per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo ed in generale nel mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati. La rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tali categorie economiche si esercita nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
- b) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro, nonché la stipula degli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie di propria competenza, nonché su quelle eventualmente demandate dai livelli Nazionale o Regionale della CNA;

In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Grosseto svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, industria, commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nell'ambito del sistema produttivo locale; promuove inoltre lo sviluppo

- dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove la prestazione anche diretta e/o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - c) promuove lo sviluppo e tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori, con particolare attenzione agli artigiani attivi e pensionati e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo Ente di Patronato e di assistenza sociale E.P.A.S.A.-ITACO Cittadini e Imprese, la cui costituzione è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001 n.152.
 - d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali della Fondazione Ecipa Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (ECIPA);
 - e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
 - f) assume iniziative dirette alla modernizzazione e allo sviluppo delle imprese associate, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
 - g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni

- economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e di propri organi di informazione;
- h) promuove accordi ed iniziative di carattere economico nell'interesse delle imprese;
 - i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, esplica azioni di rappresentanza e promuove iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
 - j) stabilisce, in rapporto alle CNA Nazionale e Regionale o direttamente e in piena autonomia decisionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale;
 - k) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione oppure deliberazione dei propri organi dirigenti;
 - l) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale.

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

Art. 3 - La CNA



La CNA Grosseto si riconosce nell'identità, negli scopi, funzioni, valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e del turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati.

Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali: CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali), CNA Regionali e CNA Nazionale; questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, compongono il sistema confederale.

Ogni associato alla CNA Grosseto è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva della CNA Grosseto, in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva della CNA Grosseto, in base ai criteri di riparto stabiliti dalla Direzione Nazionale e dalle delibere dell'Assemblea Nazionale.



Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La Direzione Territoriale può deliberare, previa comunicazione alla Direzione Nazionale, in ordine ad associazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione secondo quanto previsto dall'art.3 comma 7 dello Statuto nazionale.

Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali, nel garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.

La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento dei dati relativi a immagini, fotografie, audio e video, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello Statuto.

Art. 4 - Obiettivi del "sistema CNA"

Il "sistema CNA" opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici

Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della



loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il "sistema CNA" opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del Trattato dell'Unione Europea.

Il "sistema CNA" è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il "sistema CNA" opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza Nazionale e della Direzione Nazionale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello Statuto.

Il "sistema CNA" si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il "sistema CNA" nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;



c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

ART. 4 Bis – Area Vasta

CNA Grosseto ritiene l'integrazione uno dei valori fondanti del proprio sistema. Essa intende operare di concerto con le altre CNA Territoriali interessate e con CNA Toscana per l'individuazione, promozione e sviluppo di assetti relazionali e anche organizzativi di livelli sovra territoriali.

Cna Grosseto, pertanto, interviene ed opera anche in forza delle previsioni di cui all'art.3 e di quella di cui all'art. 12 dello Statuto di CNA Toscana, dove si individuano le Aree Vaste, oltre che in forza delle previsioni del Patto Costitutivo tra le CNA Territoriali e la CNA Toscana.

ART. 5 – Il sistema CNA

La CNA intesa come confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:

- i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale, ed a livello nazionale;
- la CNA Professioni;
- la CNA Pensionati;
- i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA.

Tutti i livelli confederali del sistema, si riconoscono completamente, come disciplinato nell'art.8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati nei seguenti documenti:

- Statuto CNA;
- Regolamento attuativo dello Statuto di CNA;
- Codice Etico della CNA;
- Regolamento ed uso del marchio CNA;
- Regolamento attività di CNA Audit;
- CNA Social Media Policy.

A) Le CNA Territoriali (unità di primo livello)

La CNA Territoriale, così come individuata nel regolamento attuativo dello Statuto CNA Nazionale, è il livello confederale di base del "sistema CNA", unità di primo livello ed è a sua volta costituita da tutti gli associati al "sistema CNA" medesimo che hanno sede nel suo territorio. Comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Territoriale medesima, unità di primo livello, si articola.



Nella CNA Territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

La CNA Territoriale opera per l'organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di mestieri, di CNA Professioni, di CNA Pensionati – e degli altri raggruppamenti di interesse –, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale, l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema e, in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni di mestieri, mettendo a disposizione personale qualificato.

La CNA Territoriale, garantisce nel proprio Statuto la partecipazione elettiva delle Unioni e dei Mestieri che la compongono, di CNA Professioni e della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Territoriale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA. I Mestieri che compongono le Unioni Territoriali, o le Unioni quando non individuati i Mestieri concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Territoriale o altra unità di primo livello:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nell'ambito del territorio di competenza;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri e dalle relative Unioni Territoriali, negli organi dell'associazione;

- stipula, con il concorso delle Unioni e/o mestieri presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie di propria competenza nonché su quelle ad essa demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
- definisce le politiche finanziarie territoriali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'associazione; detiene il potere esclusivo al livello territoriale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali. Anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali, ove queste siano di riferimento a più CNA Territoriali.
- le Cna Territoriali interessate costituiscono un comitato di rappresentanza unitaria presso tale ente, individuando un portavoce comune, con il coordinamento e il supporto di CNA Regionale.

Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale e al fine di una più efficiente gestione delle risorse, la CNA Territoriale può proporre e richiedere



alla Direzione Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.

La CNA Territoriale individua e organizza, nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza e assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione dell'impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.

La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.

La Direzione della CNA Nazionale, che valuta la compatibilità degli Statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art.8 ne delibera l'accettazione.

B) La CNA Regionale

La CNA Territoriale è impegnata, in base a quanto disposto dall'art.8 comma (e) dello statuto nazionale a dare vita alla CNA Regionale Toscana e ad avere in questa riferimento per tutte le attività e competenze del livello confederale regionale del sistema CNA.

La CNA Regionale Toscana, come individuata nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, è il livello confederale regionale del sistema CNA.

La CNA Regionale assicura la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione.

La CNA Regionale:

- rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della regione e presso le istituzioni regionali;

- elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri, contratti ed accordi sindacali;
- elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
- opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
- attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione.
- stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, le CNA Regionali svolgono le funzioni di:

- assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;
- assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA regionali;
- controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari da parte delle CNA Territoriali, su delega della Direzione Nazionale e nei limiti delle norme contenute nello statuto Nazionale, anche mediante il ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti;



Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello territoriale e concordano l'organizzazione di CNA Pensionati.

C) La CNA Nazionale

La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA e usa la seguente denominazione "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui all'art.29 dello Statuto Nazionale.

La CNA Nazionale:

- rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
- rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
- opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
- agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero sistema CNA;
- promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
- stabilisce gli ambiti di rappresentanza dei Mestieri e delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;

- valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
- è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
- è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
- cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
- detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

La CNA Nazionale opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle Unioni CNA, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello Statuto di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.

La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema quanto indicato nell'art.5, lett.c) punto 4 dello Statuto Nazionale.

ART. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA

A) I Mestieri e le loro Unioni

I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.



L'Unione è una istanza di aggregazione dei Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Essa svolge una funzione di coordinamento e di rappresentanza, all'interno del sistema CNA, dei Mestieri che la compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni", o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

I Mestieri e le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.

Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale CNA.

I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.

Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.

I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale. Gli Statuti delle Cna Territoriali normano i criteri di partecipazione dei Presidenti coordinatori di Unione alla Direzione Territoriale.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Territoriale.

Il Presidente della CNA Territoriale, con delibera della propria Presidenza, delega di norma Presidente coordinatore di Unione di:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;

- rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni dei Mestieri o indicarne, sentita la Presidenza della CNA, i portavoce;
- elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Nel caso il Presidente Territoriale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe, come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Territoriale.

Il Presidente della CNA Territoriale, con delibera della propria Presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione territoriale, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere o al Presidente coordinatore di Unione.

In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali non unitarie, dei servizi di autotrasporto merci, che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli Organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la FITA CNA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.

I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA Territoriale

il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Territoriale, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

Il regolamento attuativo dello Statuto disciplina quanto non previsto nello Statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

B) I Raggruppamenti di Interesse

La CNA promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

I raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA si costituiscono, su conforme delibera della corrispondente Direzione CNA, a partire dal livello Territoriale, se opportuno anche nel livello Regionale, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse, ove costituito, è membro di diritto dell'Assemblea della CNA.

La Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi raggruppamenti di interesse.

C) CNA Professioni



CNA Professioni è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.

CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.

Su proposta di una Unione CNA, la Presidenza Nazionale può deliberare la costituzione, tra gli associati CNA aderenti ad un mestiere costituente un'Unione, di un'associazione professionale rispondente ai requisiti di cui all'art.26 del D. Lgs. 206/2007. La delibera della Direzione, contestualmente all'autorizzazione e alla costituzione approva lo Statuto tipo, rispondente ai principi ed alle norme del presente Statuto. L'associazione utilizzerà la denominazione "CNA...Professionisti", integrata dalla indicazione della professione esercitata.

Le associazioni professionali, già costituite ai sensi dell'art.26 D.Lgs. 206/2007, aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Presidenza Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".

Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Presidenza Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.

Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.

CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni "CNA Professionisti ..." e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.

9. Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:

- a) il consiglio,
- b) la presidenza
- c) il presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, in merito al funzionamento ed ai compiti dei suddetti organi, si rinvia a quanto stabilito all'art.6, lett.C), punti 10-19 dello Statuto di Cna Nazionale.

D) CNA Pensionati

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

L'organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e può dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.

CNA Pensionati attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione Territoriali.

E) Articolazioni Zonali

E.1 SEDI ZONALI

L'articolazione territoriale della CNA di Grosseto è costituita dalle sedi zonali.

Sono sedi zonali quelle deliberate dalla Direzione Territoriale.

La sede Territoriale è composta da uno o più uffici Zonali che assumono il ruolo di Assemblee elettive.

Possono essere costituite anche attività organizzative e di rappresentanza a livello intercomunale per aree omogenee al fine di meglio integrare le problematiche delle imprese su un territorio più ampio nell'ambito delle linee e della politica strategica della CNA Associazione Provinciale.

Nella sede Zonale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini dell'associazione.

La sede Zonale promuove l'aggregazione associativa della zona, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sull'azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA; svolge a livello zonale i compiti indicati alla lett.a) del primo e secondo comma dell'art.2 del presente Statuto; sviluppa, attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

E.2) Organi della sede zonale

Sono organi della sede zonale:

- l'Assemblea
- la Presidenza

- il Presidente

- Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla CNA Territoriale di Grosseto che hanno la sede dell'impresa nella zona di competenza della sede zonale.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva.

Le Assemblee delle sedi territoriali sia nella forma ordinaria che elettiva sono sempre da considerarsi assemblee generali dei soci iscritti.

In tal senso ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci dell'Associazione.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente le imprenditrici, gli imprenditori, anche pensionati, i professionisti, nonché i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate regolarmente iscritte/i alla CNA e alla CNA Pensionati, al momento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze.

L'Assemblea elettiva può procedere ad elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno due volte superiore al numero di tutti gli eligendi di espressione della sede territoriale.

L'Assemblea ordinaria esamina lo stato dell'Associazione a livello zonale e propone orientamenti all'Associazione Territoriale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede zonale.

L'Assemblea elettiva elegge la Presidenza composta dal Presidente e dal Vicepresidente della sede zonale e da altri componenti ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Territoriale di propria competenza in base alle norme previste dal presente Statuto.

L'Assemblea è di norma convocata dalla Presidenza della sede zonale e può essere occasionalmente convocata dalla Presidenza Territoriale, previa comunicazione alla Presidenza zonale.

La convocazione deve avvenire attraverso formale invito scritto e spedito a mezzo posta, fax o e-mail almeno sette giorni prima; in via eccezionale e per motivi di urgenza può essere convocata tramite avviso affisso nei locali della sede e pubblicato sulla stampa locale.

- Presidente

Il Presidente è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA a livello zonale.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali; verifica altresì l'attuazione, a livello locale, dei deliberati degli organi territoriali.

Il Presidente resta in carica quattro anni e per non più di due mandati pieni consecutivi.

La Presidenza è convocata dal Presidente della sede zonale, in sua assenza e su delega dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume la funzione di Presidente tutte le volte che si verifica l'assenza del Presidente, qualora non sia stato eletto un vice presidente ne svolge le funzioni il componente più anziano per età della presidenza.

La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti.



La sintesi dei lavori della Presidenza della sede zonale viene inviata alla Presidenza Territoriale.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza zonale è coadiuvata, di norma, dal Coordinatore e/o Responsabile della sede stessa, nominato dalla Direzione Territoriale su proposta del Direttore Generale della CNA di Grosseto.

In via eccezionale, può essere assistita da un dipendente incaricato anche di volta in volta, sulla base degli argomenti all'ordine del giorno, dal Direttore Generale.

- Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da altre imprenditrici, imprenditori e professionisti associati e viene eletta dall'Assemblea della sede zonale medesima riunita in sede elettiva.

La Presidenza rimane in carica per la durata di quattro anni

TITOLO III

Il Sistema CNA: Requisiti di Ammissione

ART. 7 - Adesione al sistema CNA

1. Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale e della CNA Territoriale;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA Territoriale, della CNA Regionale Toscana e della Confederazione Nazionale;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo le modalità e quantità stabilite dall'Assemblea nazionale della CNA e dall'Assemblea della CNA Territoriale, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni; il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali; l'adesione impegna l'associato a fornire al "sistema CNA" e agli Enti di emanazione e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- d) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo del "sistema CNA".

3. I diritti degli associati CNA:

- a) Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e) Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza territoriale, regionale di Mestiere o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- f) Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

4. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Ogni CNA territoriale attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati CNA Nazionale.

ART. 8 - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Per fare parte del sistema CNA, la CNA di Grosseto assume uno statuto che garantisca sostanzialmente:

- a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
- b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
- c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) l'obbligo per le CNA Territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) organi di controllo, garanzia ed arbitrari coerenti con il presente Statuto;
- f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;

- g) adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento CNA Audit, della CNA Social Media Policy e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedendo alla costruzione ed aggiornamento del Sistema Informativo Dati CNA Nazionale nelle modalità esplicitate nel Regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa, favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento attività Cna Audit;
- i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
- m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;

- o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

Gli statuti delle CNA Territoriali e delle CNA Regionali debbono contenere tutte le altre previsioni che lo Statuto nazionale afferma come obbligatorie.

TITOLO IV

Gli Organi Territoriali della CNA

Art. 9 - Composizione degli organi della CNA di Grosseto

Gli organi territoriali della CNA di Grosseto sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, professionisti iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 19 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Art. 10 - Gli organi della CNA di Grosseto

1. Gli organi della CNA di Grosseto sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a) non è ammesso il principio di cooptazione;
- b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;

- c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore;
- e) nelle assemblee territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero il Mestiere o l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 11 - L'Assemblea: durata e composizione

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori professionisti iscritti alla CNA Territoriale, pensionati iscritti a CNA Pensionati Grosseto, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA Territoriale.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) i Presidenti in carica delle articolazioni Zonali;
- b) i Presidenti in carica dei Mestieri e i Presidenti di Mestiere che assumono l'incarico di Presidente coordinatore delle Unioni di cui al precedente art. 6, secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione del presente Statuto;
- c) i Presidenti dei Raggruppamenti di interesse ove costituiti a livello Territoriale;
- d) i Presidenti in carica delle Società di emanazione o collegate, i componenti del Consiglio Camerale qualora in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto; di CNA Pensionati e di CNA Professioni di cui all'art. 6 punto C);

e) un numero di titolari di imprese e pensionati, eletti ogni quattro anni proporzionalmente alla consistenza associativa e pari al doppio di quelli indicati alle lettere a - b - c - d del presente articolo.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell'Assemblea.

Nelle riunioni dell'Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

I componenti di cui alle lettere a-b-c-d-e del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta da una Presidenza dell'Assemblea composta dalla Presidenza uscente.

ART. 12 - L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA.

L'Assemblea:

- . stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA di Grosseto individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- . esamina l'andamento della CNA di Grosseto e delle strutture collegate, partecipate e/o emanate. In relazione a tale compito, può indirizzare agli organi competenti pareri ed orientamenti;
- . approva le linee di politica finanziaria annuale e/o pluriennale ed il bilancio consuntivo della CNA di Grosseto proposto dalla Direzione;

. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con il voto favorevole di almeno i 2/3 + 1 dei presenti.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche verranno comunque sottoposte, prima della definitiva approvazione, alla valutazione di compatibilità con i principi generali dello Statuto operata dalla Direzione Nazionale della CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione. Può essere inoltre convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 e con il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- . deliberare il numero dei componenti la Direzione ed elegerli al proprio interno;
- . eleggere, sempre al proprio interno, il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- . eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- . eleggere, stabilendone i compensi, i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

In caso di necessità, la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti

o dei componenti gli altri organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente la metà + 1 degli aventi diritto al voto; qualora per tre volte non sia stato raggiunto il quorum l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 - la Direzione Territoriale - durata - composizione - poteri - compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA Territoriale, i professionisti iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati Grosseto, i legali rappresentanti di società e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento della CNA di Grosseto

Il numero dei componenti la Direzione non potrà superare 1/3 dei componenti l'Assemblea.

La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Direttore Generale;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA di Grosseto stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA di Grosseto proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Generale;
- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti

- utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - f) esercitare il controllo sulle attività ed i risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente, dalla CNA di Grosseto demandando in tal senso, agli Organi competenti, orientamenti pareri e direttive;
 - g) esercitare direttamente il potere di controllo, di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema CNA di Grosseto;
 - h) decidere sulle domande di aggregazione e partenariato di organizzazioni autonome locali, nonché sulla cessazione del rapporto associativo;
 - i) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni del sistema CNA di Grosseto, del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti atti di organi del sistema CNA di Grosseto per chiederne l'annullamento;
 - j) deliberare il commissariamento, l'estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante i Mestieri, le Unioni e le strutture territoriali, nonché le altre organizzazioni del sistema CNA aventi per statuto rilevanza esterna, specificando i motivi del provvedimento e nominando i commissari;
 - k) deliberare in merito all'acquisto, permuta e vendita di immobili o di quant'altro economicamente rilevante nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea – in caso di

- necessità la Direzione delibera congiuntamente all'Organismo competente della struttura titolare del diritto di proprietà –;
- l) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA Territoriale presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni, Organi in genere nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati da questa;
 - m) deliberare su proposta del Direttore Generale, l'articolazione della CNA Territoriale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'Associazione nonché l'inquadramento contrattuale, le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari o quadri – in caso di necessità la Direzione delibera congiuntamente agli Organismi competenti delle varie strutture in cui è articolato il "sistema CNA";
 - n) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - p) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - q) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - r) deliberare, su proposta della Presidenza, le quote associative annuali, esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazioni di tariffe per servizi e prestazioni. In caso di necessità la Direzione delibera congiuntamente agli Organismi competenti delle varie strutture in cui è articolato il Sistema CNA;
 - s) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza
 - t) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Territoriale;
 - u) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del "sistema CNA";

- v) approvare lo Statuto dell'E.P.A.S.A.-ITACO, nominarne gli organi a livello Territoriale, sulla base di quanto previsto dallo statuto dell'Ente salvo che tale ruolo non venga esercitato dalla Presidenza.

Il Presidente onorario partecipa di diritto ai lavori della Direzione.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti i) m) n) p) e q).

ART. 14 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

1. La Presidenza Territoriale è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore Generale.

2. La Presidenza ha il compito di:

- a) promuovere l'attività politica della CNA Territoriale;
- b) adottare e proporre alla Direzione, per il tramite del Direttore Generale, il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale;
- c) esercitare la rappresentanza politico-istituzionale;
- d) verificare l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e) convocare l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- f) assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- g) trattare tutte le altre attività non espressamente disciplinate e riservate alla Direzione e Assemblea Territoriale.

Art. 15 - il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati alla CNA di Grosseto.

Il Presidente ed i Vicepresidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CNA di Grosseto:

- . ha la rappresentanza politica della CNA di Grosseto;
- . ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA di Grosseto;
- . rappresenta la sintesi del "sistema CNA" in ambito provinciale, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- . presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA Territoriale di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
- . ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- . può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti coordinatori delle Unioni CNA, di CNA Professioni e CNA Pensionati Grosseto.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario da lui nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età tra i Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea, per la nuova elezione, deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 16 - Presidenza onoraria

1. L'Assemblea, su proposta della Direzione, può conferire la Presidenza onoraria a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni, abbia ricoperto la carica di Presidente del rispettivo livello confederale.
2. Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione.
3. Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

Art. 17 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della CNA Territoriale viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza.

Il Direttore Generale:

- . è responsabile del funzionamento della struttura CNA Territoriale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- . è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
- . propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale della CNA Territoriale;
- . sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Territoriale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- . concorre all'elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza ed il Presidente nella rappresentanza politica del "sistema CNA" ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni assunte;

- . partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Territoriale;
- . può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore Generale. E' tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;
- . propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della CNA Territoriale e l'attribuzione o revoca degli incarichi a funzionari/quadri e dirigenti;
- . stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ivi compreso quello eventualmente assegnato alle Unioni C.N.A./articolazioni di mestiere e alle articolazioni zonali. Propone alla Direzione l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro, di dirigenti e funzionari nonché l'inquadramento contrattuale degli stessi.

Nell'espletamento di tali funzioni la competenza è esclusiva e non derogabile.

Tutto il personale risponde direttamente al Direttore Generale.

Il regolamento attuativo dello Statuto può prevedere una durata temporale anche per l'incarico di Direttore generale.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea, che ne stabilisce il compenso. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA sempre iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Territoriale. La previsione del Collegio è obbligatoria in tutti i livelli e articolazioni del sistema.
3. Il collegio dei revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
4. Qualora la situazione economica e finanziaria dei livelli confederali sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da essi, i relativi statuti possono prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

ART. 19 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito della CNA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea Territoriale della CNA, che ne stabilisce il compenso, all'unanimità e rimane in carica per quattro anni.
3. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo e indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA Territoriale in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni

degli organi della CNA. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA.

4. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.

5. I diversi ambiti e livelli della CNA di Grosseto possono richiedere al Collegio dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.

6. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.

7. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

8. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA Territoriale.

9. Le decisioni del Collegio dei Garanti possono essere appellate avanti il collegio dei Garanti della CNA Nazionale. Il Collegio si dota



di un proprio regolamento interno conforme all'omologo regolamento adottato dal Collegio dei Garanti della CNA Nazionale.

Art. 20 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento attuativo della CNA Territoriale l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del Sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in Enti ed Istituzioni.

TITOLO V

AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 - Fondo comune

Il Fondo Comune della CNA di Grosseto è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, detratte le spese di gestione, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dall'Assemblea su proposta della Direzione.

In caso di scioglimento della CNA Territoriale il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

Art. 22 - Autonomia finanziaria

La CNA Territoriale ha propria autonomia finanziaria, giuridica, economica e patrimoniale ed è impegnata a contribuire al "sistema



CNA” con il versamento delle quote, come stabilito dallo Statuto Nazionale.

I creditori della CNA Territoriale possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune dell’Associazione stessa; conseguentemente, i creditori di altre CNA Territoriali, Regionali o Nazionale possono rivalersi solo sui Fondi Comuni corrispondenti.

Art. 23 - Bilanci

Gli Organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, adottando lo schema unico di bilancio previsto per il “sistema CNA”.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di novembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo del bilancio della CNA di Grosseto è disciplinato da apposito capitolo del regolamento attuativo dello Statuto. Lo stesso deve essere recepito nei singoli Statuti e regolamenti attuativi dei soggetti costituenti il sistema.

La CNA di Grosseto persegue l’obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell’ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, l’articolazione territoriale deve produrre un bilancio consolidato, debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

Il Bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti che ad esso allega la propria relazione.

ART. 24 – Piano Strategico

Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La CNA di Grosseto adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con i Mestieri e le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA. In particolare, i Mestieri e le Unioni ed i livelli territoriali, partecipano alla definizione del Piano Strategico della CNA di Grosseto.

TITOLO VI

RAPPORTO ASSOCIATIVO

NORME DISCIPLINARI - INCOMPATIBILITA'

ART. 25 - Rapporto associativo

1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, così come previsto dal successivo art. 28, seguito dalla relativa denominazione (CNA Grosseto Associazione Territoriale; CNA Toscana, CNA Costruzioni).
2. Tutti i soggetti che costituiscono il sistema CNA aderiscono ad esso a tempo illimitato, salvo l'esercizio del diritto di revoca dell'adesione da esercitare nei modi e termini di cui al successivo capoverso, e salva l'ipotesi di scioglimento secondo quanto stabilito dal successivo art. 29 del presente statuto.
3. Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. Il Codice Etico della CNA deve essere recepito in tutti gli statuti dei soggetti del Sistema CNA, ed è comunque obbligatorio per tutti gli associati ed i dipendenti del sistema stesso.

ART. 26 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Unione, di portavoce di articolazione di mestiere, di raggruppamento di interesse e di CNA Professioni è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore Generale.

5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

7. Gli statuti dei livelli confederali del sistema CNA, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale, nonché quelli di "CNA Professionisti" debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.

TITOLO VII

ENTI CONFEDERALI

ART. 27 - Ente di Patronato per l'Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A-ITACO Cittadini e Imprese)

L'E.P.A.S.A. ITACO Cittadini Imprese legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini e lavoratori comunitari ed extracomunitari, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale. Conformemente alle previsioni di cui alla L.152/2001, stipula convenzioni con enti pubblici e privati, per attività di carattere assistenziale e di promozione sociale degli artigiani e dei lavoratori in generale.



L'Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all'estero.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l'organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

La Direzione della CNA Territoriale, salvo che tale ruolo non venga esercitato dalla Presidenza nomina, secondo quanto previsto nello statuto dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'ente medesimo; decide le indicazioni nominative del Presidente e degli eventuali vice Presidenti (se nominati) nonché del Direttore.

La CNA Provinciale, d'intesa con gli organi amministrativi nazionali dell'Ente è impegnata a sviluppare, in ambito provinciale, l'insediamento territoriale di questo.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 28 - Logotipo e simbolo

La CNA Territoriale è impegnata ad utilizzare il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo statuto nazionale.

Il logotipo ed il simbolo saranno utilizzati nel rispetto della disciplina contenuta dall'apposito regolamento (di cui all'art.29 dello statuto nazionale) approvato dalla Direzione Nazionale. Il Logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

Art. 29 - Scioglimento della CNA ASSOCIAZIONE di GROSSETO

Lo scioglimento della CNA di Grosseto può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea generale degli associati in seduta straordinaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei propri componenti, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti favorevoli non inferiori ai $\frac{4}{5}$ dei presenti.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA di Grosseto; i beni che residueranno. Terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 30 - Controversie

La CNA di Grosseto si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti per le eventuali controversie con le altre componenti del sistema CNA e ad accettarne le decisioni.

Art. 31 - Entrata in vigore dello Statuto della CNA ASSOCIAZIONE di GROSSETO

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro 90 giorni la Direzione Territoriale dovrà approvare il Regolamento di attuazione.

Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni precedente similare normativa

ART 32 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea Riccardo Breda, con i più ampi poteri, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. La CNA di Grosseto, entro 90 giorni dalla sua approvazione, rimette il presente statuto, modificato rispetto al precedente, alla Direzione Nazionale della CNA, per ricevere parere, vincolante, in ordine ai requisiti di ammissibilità della CNA di Grosseto nel sistema CNA.
2. Nell'ipotesi di mancata adozione o adeguamento dello statuto come stabilito nella presente norma, la CNA di Grosseto riconosce fin d'ora alla Direzione Nazionale della CNA il potere di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a tutti gli incombeni necessari al fine di consentire la partecipazione, di pieno diritto, della CNA di Grosseto al "Sistema CNA".
3. Fino all'approvazione degli statuti di cui al 1' comma del presente articolo, la CNA di Grosseto sarà regolata dallo statuto vigente anche per quanto attiene all'elezione degli organi, salvo per le parti



incompatibili con il presente statuto che trova immediata applicazione.

4. Gli organi attualmente in carica resteranno in carica fino al loro rinnovo che avverrà secondo le norme del presente statuto e di quelle dell'emanando Regolamento Attuativo, nei tempi previsti dalla Direzione e, per quanto non previsto, dallo statuto vigente.

Grosseto lì 8 Aprile 2021

STATUTO della C.N.A.

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale di Grosseto

Via Birmania, 96 – 58100 Grosseto –

tel. 0564-4711 – fax 0564-457393

www.cnagrosseto.it

associazione@cna-gr.it